

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	585
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
MARTINELLI ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622. (1849)	585
PRESIDENTE	585, 586, 587, 588, 589, 590, 591
FALETRA, <i>Relatore</i>	585, 586, 588, 590, 591
TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	586, 587, 588, 589, 590, 591
PRETI	588
BIMA	588, 589
TERRAGNI	588
MARZOTTO	591

La seduta comincia alle 9,50.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mitterdorfer.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martinelli ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 (1849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martinelli, Ermini, Germani, Aldisio Salvatore, Franceschini, Riccio, Roselli, Vicentini, Lucifredi, Scelba, Bucciarelli Ducci, Terragni e Longoni: « Norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 ».

Comunico che l'VIII Commissione (Istruzione) ha espresso stamane parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

L'onorevole Faletra, che io ringrazio per avere accettato l'incarico, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FALETRA, *Relatore*. Desidero innanzi tutto ringraziare l'onorevole Presidente per la stima e la sensibilità dimostrata nell'aver voluto affidare la relazione su questa proposta di legge, di cui egli è primo firmatario, ad un rappresentante dell'opposizione.

Questa proposta di legge sottoposta oggi al nostro esame tende, come del resto è specificato nel titolo stesso del provvedimento, ad emanare norme integrative dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Si tratta — in sostanza — di rendere più chiare le norme contenute in quello che io definirei un grosso zibaldone, quale è la legge

relativa agli interventi in favore dell'economia nazionale, e a rendere più snella la procedura per la erogazione e la spesa dei 12 miliardi di lire, previsti da quel provvedimento, circa l'acquisto di materiale didattico e scientifico a favore delle università.

Detta legge, infatti, prevede un *iter* molto complicato, sulla scorta della legge generale di contabilità dello Stato, a causa del quale le università e gli istituti superiori di istruzione si sono trovati nella pratica impossibilità di procedere agli acquisti del materiale scientifico.

Poichè, come ho detto, questo provvedimento si limita a rendere più snella la procedura, il relatore non esita ad esprimere parere favorevole all'approvazione di detto provvedimento.

Ciò premesso desidero soltanto sottolineare che, allorchando si parla di università e di istituti superiori di istruzione, credo si intenda riferirsi a tutti quegli istituti che fanno carico sul bilancio dello Stato. Non vorrei infatti che sulla base di una interpretazione eccessivamente estensiva della lettera del provvedimento, qualcuno possa essere indotto a pensare che una parte delle somme a disposizione siano erogabili anche a favore di istituti privati o di altro genere.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La questione, onorevole Faletta, non si pone!

FALETTA, *Relatore*. Ne prendo volentieri atto. Per quanto riguarda la questione dell'iscrizione delle somme nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, da un sommario esame possiamo ritenere che dette somme siano state già iscritte in bilancio e quindi pronte per la spesa. Pertanto, nessuna questione può sorgere in merito ai motivi ispiratori del provvedimento.

Passiamo adesso alla procedura. In che modo questa viene snellita? L'articolo 1 della proposta sottoposta al nostro esame, ai commi *a)* e *b)*, stabilisce le norme relative. In primo luogo si dà facoltà al Ministero della pubblica istruzione di spendere direttamente le somme ma di servirsi per questa spesa del provveditorato generale dello Stato per gli acquisti all'estero. Per gli acquisti all'estero si propone anche di estendere le agevolazioni (chiamiamole così sia pure con un termine improprio) previste dall'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, superando in pratica il limite di quattro milioni e mezzo stabilito per gli acquisti all'estero, al di là del quale occorre, per legge, sentire il parere del Consiglio di Stato.

Un altro aspetto importante che si riferisce a questa procedura più spedita è quello che conferisce alle università e agli altri istituti superiori la facoltà di procedere ad acquisti diretti. Da un certo punto di vista quindi l'approvazione di questo provvedimento sospenderebbe le norme relative alla legge sulla contabilità generale dello Stato. In vista degli scopi che si propone di raggiungere questa proposta di legge ed esclusivamente in vista di detti scopi, non abbiamo nulla in contrario ad operare siffatta sospensione, anche se siamo ben consapevoli che ciò potrebbe costituire un precedente forse anche pericoloso.

È evidente, infatti che se pure l'urgenza e la necessità di fornire alle università e agli istituti scientifici le somme occorrenti per il loro equipaggiamento scientifico, necessità e urgenza sottolineate da parte di tutti i settori e sentite anche dalla pubblica opinione, ci spinge oggi ad operare questa sospensiva della legge generale sulla contabilità dello Stato, abbiamo lo stretto dovere di affermare che ciò non deve costituire un precedente.

Fatte queste premesse sulla sostanza del provvedimento che, però, non possono non farci esprimere parere favorevole per la sua approvazione, mi riservo in sede di discussione degli articoli di proporre due correzioni di carattere formale. Alla lettera *a)* dell'articolo unico dove è detto: « per le forniture da eseguire all'estero » proporrò di sostituire quelle parole con le seguenti: « per gli acquisti e le forniture da eseguire all'estero ». Ciò renderà più chiara la norma.

Inoltre poiché le norme di cui all'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardano in sostanza gli acquisti di combustibile, noleggio di navi, acquisto di tabacco all'estero e poiché successivamente, al comma secondo vi sono le norme derivanti dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 19 della legge sulla contabilità generale dello Stato (le norme cioè riguardano i limiti di spesa), credo sia opportuno sostituire le parole « sono estese » con le altre « sono applicabili ». Ciò al fine di chiarire che non si tratta di acquistare navi o combustibili, o altro ma soltanto di applicare le norme relative alla deroga dei limiti di spesa di cui alla legge sulla contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore per la sua relazione ed apro la discussione generale. Do la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero sottolineare, anzi tutto, il senso di opportunità che ha determinato la

presentazione dell'attuale proposta di legge e anche l'apprezzamento favorevole che è stato fatto opportunamente dal relatore.

Debbo però subito chiarire che la esigenza è sorta non per difetto di una norma per la sua erronea interpretazione. La norma stabilisce: « E autorizzata la spesa di lire dodici miliardi per l'acquisto di materiale didattico e scientifico da destinarsi alle Università, agli istituti scientifici...; « la somma di lire dodici miliardi sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ». La legge, pertanto, conferisce al Ministro della pubblica istruzione il potere dell'acquisto del materiale, lasciando al Ministro stesso di determinare le modalità di esercizio del potere che gli è conferito. La legge, quindi, lascia all'assoluta insindacabile discrezionalità del Ministero della pubblica istruzione la facoltà di acquistare in tre modi: direttamente; avvalendosi delle università e degli istituti superiori come organi di esecuzione; attraverso il Provveditorato generale dello Stato. La legge è stata diversamente interpretata dal momento della sua entrata in vigore determinando notevoli dubbi specialmente circa gli acquisti da fare all'estero. I dubbi, però, sono stati in gran parte eliminati e per quanto mi consta il Ministro della pubblica istruzione ha impartito opportune disposizioni perché gli acquisti vengano fatti rapidamente.

La legge che si propone può essere anche opportuna data le preoccupazioni che sono sorte. Mi permetterei però di proporre una modifica tanto alla lettera *a*) che alla lettera *b*). Si potrebbe dire, esplicitamente, che gli acquisti possono essere fatti dal Ministero della pubblica istruzione direttamente, attraverso le università e attraverso il Provveditorato generale dello Stato. La legge non dovrebbe dire di più perché dicendo di più non farebbe che determinare preoccupazioni e confusioni maggiori. Mi sia permesso di non essere d'accordo circa il mantenimento dell'articolo 2. Con la legge sul prestito si è voluto, per la prima volta, instaurare il sistema della spesa immediatamente produttiva. Si potrà essere d'accordo o in disaccordo, ma questo è il principio al quale si ispira la legge. Stabilito questo principio si deve eliminare la forma del contributo che deformerebbe il sistema fondamentale della legge.

Allora non si tratterebbe più di una legge interpretativa, ma di una nuova legge. La esigenza che ha mosso i presentatori potrà essere largamente valorizzata con una legge di interpretazione a largo respiro.

PRESIDENTE. Prendo la parola non come presidente della Commissione ma come proponente. Dichiaro subito che non sono affatto convinto delle argomentazioni che ha esposto l'onorevole Sottosegretario. Vorrei, però, in questa mia esposizione, procedere per gradi. Ritiene l'onorevole Sottosegretario che l'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, così com'è stata redatta, possa operare rapidamente?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì.

PRESIDENTE. Ritiene l'onorevole Sottosegretario che per il solo fatto che questa legge autorizza una spesa di dodici miliardi che sarà iscritta sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Ministero possa spendere lo stanziamento senza tener conto di quelle che sono le precise norme della legge di contabilità?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No.

PRESIDENTE. Se veramente questa è la situazione e se quel che è detto nella relazione stampata è esatto, allora si verifica quella strozzatura di regolamento in forza della quale questa facoltà che il Ministro ha — in quanto responsabile delle spese degli stanziamenti del suo bilancio — questa facoltà ripeto è estremamente limitata. Infatti basta pensare a quanto avviene per gli acquisti di materiali per una spesa superiore ai quattro milioni e mezzo per cui occorre il parere del Consiglio di Stato.

Ho compreso le considerazioni dell'onorevole relatore là dove ha fatto notare che in questo caso si stabilisce una deroga a quell'insieme di norme che costituiscono la sostanza della legge di contabilità. Comprendo benissimo le sue preoccupazioni; qui c'è un precedente e non vorrei che questo precedente fosse invocato anche per le spese e le materie che sono oggetto di maggiori contestazioni che non quelle che sono destinate alla ricerca scientifica. Sotto un certo profilo condivido queste preoccupazioni ma se l'onorevole Sottosegretario ci viene a dire che il Ministero dell'istruzione pubblica, per erronea interpretazione delle norme della legge di contabilità da parte di taluni suoi funzionari, ha ritenuto necessario questa proposta di legge, devo dire che tale interpretazione è condivisa anche da funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, no, c'è una lettera dell'agosto scorso.

PRESIDENTE. Non conosco questa lettera.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È dell'Ufficio legislativo del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

PRESIDENTE. Si tratta di una lettera che ignoro.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È una lettera ufficiale dell'agosto 1959.

PRESIDENTE. Ripeto che non conosco il tenore di questa lettera ma è mia ferma convinzione che se non interveniamo a dare una maggiore speditezza agli acquisti, noi provocheremo un arresto. Ma vediamo ora cosa è avvenuto fino al mese di dicembre 1959, cioè fino a cinque mesi dopo la lettera cui ella, onorevole Sottosegretario, ha fatto cenno.

Fino alla fine dell'anno scorso è avvenuto questo: ogni proposta per acquisto di materiale è stata praticamente tenuta ferma proprio per le strozzature di regolamento che sono state indicate in questa proposta di legge. Ella dice, onorevole Sottosegretario, che è disposto ad accogliere due o tre suggerimenti.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A formularli diversamente...

PRESIDENTE. Parliamo chiaro, onorevole Sottosegretario. Occorre qualcosa? Se qualcosa è necessario, ho il dubbio che qualche cosa è ciò che è scritto qui; o va tutto bene, come ella ha detto in principio, e allora non occorre più nulla. Do la parola all'onorevole Faletra che ha chiesto di parlare.

FALETRA, *Relatore*. Desidero esprimere il mio dissenso: se con l'articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 si deve sospendere la legge sulla contabilità di Stato e se non c'è che da dare questa interpretazione per rendere eseguibile la spesa, noi siamo contro questa interpretazione. Noi riteniamo che la legge sulla contabilità dello Stato debba valere anche ai fini della legge 24 luglio 1959, n. 622. Noi non possiamo accettare questo indirizzo di larghezza che si vuole introdurre. Con questo indirizzo non avremmo nessuna garanzia sulle spese che si vogliono fare in questo settore.

Sono invece d'accordo con la interpretazione che ha dato il Presidente. Noi possiamo operare per legge una sospensiva della legge di contabilità e la operiamo con questa proposta: la operiamo dicendo molto chiaramente che in definitiva il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a fare queste spese, che per l'acquisto all'estero si deve servire del Provveditorato generale dello Stato, che le università — solo sotto la forma del contributo — possono fare queste spese in quanto, come contributo, queste entreranno nelle spese dell'amministrazione universita-

ria e saranno soggette a controllo. Solo in questi termini possiamo accettare la interpretazione sospensiva della legge di contabilità.

Se dovessimo ammettere nella nostra legge questo principio di sospensione la legge sulla contabilità dello Stato lo potremmo mettere da parte. Potremmo dire che i ministri sono autorizzati a spendere, come vogliono, e senza alcun controllo, le somme destinate ai loro dicasteri. Per questa ragione, onorevole Sottosegretario, io sono contrario alla sua interpretazione e ritengo che l'unico modo per dare veramente rapidità alla esecuzione della spesa, per la istruzione scientifica, è quello di approvare la proposta di legge presentata dall'onorevole Martinelli.

PRETI. Vorrei semplicemente dire che mi sembrano giuste le argomentazioni del Presidente e del collega Faletra. Non vedo d'altro lato perché il rappresentante del Governo muova delle obiezioni in senso contrario, quando è del tutto ovvio che con l'approvazione di questa proposta di legge sarà possibile spendere più rapidamente il denaro a disposizione delle università per la loro attrezzatura scientifica.

BIMA. In sostanza, con la proposta di legge Martinelli si cerca di realizzare le seguenti tre ipotesi: 1°) possibilità di acquisto delle apparecchiature da parte del Ministero della pubblica istruzione; 2°) possibilità di acquisto direttamente dalle università tramite il Provveditorato generale dello Stato; 3°) possibilità di acquisto diretto da parte delle università, previa sempre s'intende l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. A quanto pare però questi scopi possono essere raggiunti ugualmente, stando alle dichiarazioni dell'onorevole Tesauro, con l'applicazione della legge 24 luglio 1959, n. 622.

È evidente però che se la proposta di legge è stata presentata un motivo vi deve essere stato. E poiché sulla sostanza del provvedimento tutti siamo d'accordo, la cosa essenziale, sarebbe appunto, raggiungere lo scopo sia attraverso una via, sia attraverso l'altra. Ecco perché sembrandomi che la proposta di legge Martinelli agevoli il raggiungimento dello scopo, sarei anch'io dell'avviso di approvarla.

TERRAGNI. Gradirei conoscere dal presentatore del provvedimento o dal relatore l'ordine di priorità con il quale si determineranno gli acquisti del materiale scientifico. Non vorrei infatti, che all'atto pratico, si determinasse una specie di interferenza tra i vari enti interessati all'acquisto. Secondo i principi generali del diritto, tutti sappiamo che

la legge si rivolge in astratto alla collettività, ma noi sappiamo che la legge riguarda anche gli uomini e gli uomini vivono in una determinata realtà con determinati interessi o determinate posizioni da difendere. Qui si tratta di spendere nel complesso la ragguardevole somma di 14 miliardi di lire e sarebbe perciò opportuno stabilire fin da adesso se, ad esempio, il rettore di un'università dietro semplice richiesta scritta al Ministero, verrà posto in grado di decidere l'acquisto di un tipo di apparecchiatura piuttosto che un altro. In altri termini, onorevoli colleghi, penso che non sarebbe male precisare fin da adesso quali saranno i criteri di competenza in merito all'acquisto delle apparecchiature.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dispiace, onorevoli colleghi, richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla questione sollevata. È necessario premettere tuttavia che sulla sostanza penso siano tutti d'accordo: siamo tutti d'accordo cioè di fare in modo che queste apparecchiature possano essere acquistate senza troppe lungaggini burocratiche. Soggiungo però che dobbiamo stare molto attenti a non peggiorare la situazione, magari con l'intento di migliorarla.

Nel mese di luglio scorso, subito dopo l'emanazione della legge n. 622, che qui è stata da molti richiamata e che si intende modificare, si è determinata una situazione di incertezza. Da parte degli uffici interessati vi è stato un attento esame della questione, scambi di vedute vi sono stati tra il Ministero della pubblica istruzione e quello del tesoro, vi fu la richiesta dagli uffici competenti del Ministero della pubblica istruzione a che una parte delle forniture fosse effettuata dal Provveditorato generale dello Stato. Ai primi di gennaio il Ministro della pubblica istruzione, sulla base dell'adesione ufficiosa degli organi di controllo ed ufficiale della ragioneria generale dello Stato e del Ministero del tesoro, si orientò nel senso di stabilire che gli acquisti potevano avvenire in tre modi: direttamente, attraverso il provveditorato generale dello Stato, attraverso le Università.

BIMA. Allora, è quello che si propone di ottenere la legge!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In parte. Infatti, se questa proposta di legge, limitata alla parte da me indicata, fosse stata proposta ed approvata sei mesi fa sarebbe stata provvidenziale, ma oggi se non viene opportunamente modificata non può trovare il consenso del Ministero del tesoro che pure ha la profonda consapevolezza di

essersi adoperato e di volersi tuttora adoperare per facilitare il compito non facile del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare, onorevole Tesoro, alcune contraddizioni. Ella ha detto in altra discussione che già altre volte si è verificato che nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione siano state inserite voci relative a contributi. Ciò è esatto ma resta pur sempre fermo il fatto che gli acquisti attraverso questa forma richiedono molto tempo e che fra l'altro, quando si tratta di somme superiori a 4 milioni e mezzo, occorre sentire il parere del Consiglio di Stato.

Scopo di questa proposta di legge, invece, in considerazione del fatto che la legge n. 622 è stata presentata anche con un carattere antirecessivo, è di intervenire rapidamente per stimolare, a parte tutte le altre considerazioni, alcuni settori dell'economia italiana. Questi scopi sono senz'altro frustrati quando gli acquisti non possono avvenire con sollecitudine.

Ritengo opportuno leggere qui di seguito il testo dell'articolo 10 sulla contabilità generale dello Stato: « Per l'acquisto all'estero di combustibili, per il noleggio delle navi destinate al trasporto di essi e per l'acquisto dei tabacchi esteri, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri ».

Ella ha soggiunto che questo articolo è interpretato da tempo nel senso che autorizza qualsiasi acquisto all'estero. Non ho motivo di dubitare della fondatezza della sua asserzione ma allora debbo a malincuore concludere che la legge sulla contabilità generale dello Stato viene interpretata restrittivamente quando si tratta di operare al di fuori dell'ambito del Ministero del tesoro e in maniera molto lata quando si tratta di operare all'interno di questo ambito.

Se questa deduzione risponde a verità rimango sempre più convinto che è preferibile affermare il principio sul quale tutti ci siamo dichiarati d'accordo attraverso un testo di legge.

Così stando le cose, se ella, onorevole Tesoro, avanza una formale richiesta di rinvio della discussione, come Presidente non posso non accoglierla, pur se non mi posso nascondere che una notevole parte degli argomenti svolti dal rappresentante del Governo, a mio modesto avviso, non sono accoglibili.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non intendo avanzare una formale richiesta di rinvio della discussione. Soltanto desidero che la Commissione tenga presente

che le somme di cui trattasi dovrebbero essere inserite nel capitolo 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo a contributi e spese per materiale didattico e scientifico a favore delle università, e che è opportuno eliminare al punto b) la parola « contributo » che determinerebbe una situazione che si potrebbe prestare ad inconvenienti dato che gli acquisti, in atto, vengono fatti dalle università. Al posto della parola « contributo », potrebbe essere inserita la frase « potranno essere effettuati dal Ministero della pubblica istruzione, sia direttamente sia attraverso le università e gli altri istituti di istruzione superiori, indicati nel citato articolo 1, sia tramite il provveditorato generale dello Stato ».

Se il vostro intento è quello di sganciare l'amministrazione dai vincoli della contabilità generale dello Stato, in questo caso dovete dirlo esplicitamente. Dovete dirlo nel testo della legge oltre che nella relazione.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, non ho compreso bene il testo di questo suo emendamento.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se la vostra preoccupazione, come si manifesta nella relazione, come è apparsa chiara dopo gli interventi, se il vostro intento è quello di sganciare, per questa situazione specifica, l'amministrazione dell'istruzione superiore della legge sulla contabilità dello Stato, allora tutto ciò bisogna dirlo chiaramente.

FALETRA, *Relatore*. Il nostro intento è stato chiaramente espresso nella mia relazione. Come fa l'amministrazione della pubblica istruzione a sganciarsi dalla contabilità dello Stato attraverso questo articolo 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622 ?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si sgancia.

PRESIDENTE. Resta sempre fermo il principio che per gli acquisti, il cui importo supera i quattro milioni e mezzo, si deve indire la gara e le ditte estere vengono a concorrere.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Volendo stabilire una deroga a norme basilari della contabilità bisognerebbe farlo per tutto.

PRESIDENTE. Soltanto per gli acquisti all'estero.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non è contrario a questa proposta se si intende stabilire che gli acquisti possono essere fatti anche all'estero. Se però

si vuole derogare a norme fondamentali della contabilità dello Stato il Parlamento è sovrano, ma il Governo non può aderire.

FALETRA, *Relatore*. È una questione di principio grave.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ho prospettata. Non posso insistere. Non posso, d'altra parte chiedere un rinvio perché non c'è alcun motivo perché sia chiesto e perché veniva meno alla deferenza che si deve ai presentatori.

FALETRA, *Relatore*. Lei onorevole Sottosegretario ha detto: la legge sulla contabilità dello Stato non si applica.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho detto questo. Sono pronto a rettificare. Non mi si può attribuire quello che non ho detto. La legge sulla contabilità dello Stato è stata interpretata, nel senso che per quanto riguarda gli acquisti all'estero, questi sono possibili salvo l'applicabilità delle norme dell'articolo 10 del decreto 10 novembre 1923. Questo ripeto, è l'unica affermazione che ho fatto. Però ho soggiunto che se la Commissione dà diversa interpretazione, il Governo non può certo opporsi a che questa diversa interpretazione sia consacrata specificatamente nella proposta.

PRESIDENTE. A maggiore chiarimento di quanto ha detto, nel succedersi delle sue diverse esposizioni, l'onorevole Sottosegretario, dirò che all'inizio gli organi del Ministero del tesoro hanno negato al Ministero dell'istruzione che possa valersi di quella larghezza, che ha illustrato l'onorevole Sottosegretario; successivamente, dopo quelle lunghe meditazioni a cui l'onorevole Sottosegretario ha fatto cenno, gli organi del tesoro hanno fatto presente che già l'articolo 10 aveva questa interpretazione; successivamente però è venuta questa proposta di legge. A questo punto non esito a chiedere io stesso, come proponente, che la Commissione sospenda in questo momento l'esame della proposta di legge perché non voglio che si pensi che, essendo io anche il Presidente della Commissione voglia accelerare l'esame della proposta stessa. Però torno a ripetere: inizialmente da parte degli organi del tesoro vi era una interpretazione che in nulla era paragonabile a quell'ampia che oggi ci ha illustrato l'onorevole Sottosegretario.

Successivamente è venuto fuori quanto i colleghi hanno ora sentito. Fra l'altro questa curiosa situazione che l'articolo 10 avrebbe già questa larghezza di interpretazione. Per chiarire meglio le cose proprio per questo

riguardo io devo essere il primo a chiedere di sospendere l'esame del provvedimento, riservandomi di porla nuovamente all'ordine del giorno quando il Ministro del tesoro, avrà espresso il suo parere.

FALETRA, *Relatore*. Come relatore e per doveroso omaggio alla persona del signor Presidente aderisco alla proposta sospensiva. Si tratta di vedere, in sostanza, se questa interpretazione data dal Ministero del tesoro sia aderente alla legge di contabilità generale dello Stato o se invece, per sospendere questa legge, che certamente è una legge che dà le necessarie garanzie e i necessari controlli, ma che dà anche delle remore, se per sospendere questa legge, dico, ne sia necessaria un'altra.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito il rinvio.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rappresentante del Ministero del tesoro dichiara che la interpretazione sull'applicazione della legge fu prospettata fin dal primo momento, e cioè dall'agosto del 1959. Non c'è stata mai una deviazione.

MARZOTTO. Questo rinvio sarà di lunga durata o potremo contenerlo in pochi giorni?

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrà bastare anche un solo giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Marzotto, lei avrà capito benissimo che il Ministero del tesoro non è favorevole a questa proposta di legge.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è esatto, sono favorevole nei limiti in cui è consentito ad un rappresentante responsabile del Ministero del tesoro che deve assicurare il rispetto di limiti generali la cui osservanza giova a tutti.

PRESIDENTE. Abbiamo tante proposte di legge che attendono che passi qualche giorno e che sono sempre in attesa del parere del Ministero del tesoro...

MARZOTTO. Bisognerebbe accelerare i termini!

PRESIDENTE. Io avrei desiderato che la proposta di legge fosse stata approvata stamane ma è evidente che non si può. Perciò la discussione sulla proposta di legge n. 1849 è rinviata.

La seduta termina alle 11,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI